



**Verbale del 1 marzo 2019**

**ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PROVA INVALSI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTO** il D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

**VISTO** il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

**VISTO** il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare l'art. 3 "Statuti e regolamenti", con il quale è riconosciuta agli Enti l'autonomia statutaria e regolamentare;

**VISTO** lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

**VISTO** il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, recante "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", che introduce importanti modifiche all'intero assetto della valutazione scolastica del primo ciclo d'istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado) e degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione e del secondo ciclo d'istruzione;

**CONSIDERATO** che le predette modifiche interessano in modo rilevante anche l'assetto delle prove INVALSI, in particolare quella del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado;

**CONSIDERATO** che il combinato disposto del comma 1 dell'art. 19 e dei commi 8 e 14 dell'art. 20 del D. Lgs. 62/2017 determina pertanto un cambiamento considerevole nella realizzazione della prova INVALSI dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con un riflesso rilevante sulla quantità delle informazioni che necessariamente INVALSI deve raccogliere per potere somministrare le prove secondo il disegno del D. Lgs. 62/2017;

**VISTO** il D.M. n. 692 del 25 settembre 2017 in materia di "*Anagrafe Nazionale degli Studenti*";

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla



libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati personali);

**VISTO** il D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

**CONSIDERATO** il combinato disposto dell'artt. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e l'art. 2 sexies "*Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante*" del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento a alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

**CONSIDERATO** il combinato disposto degli artt. 35 e 36 del Regolamento UE n. 679/2016 e l'art. 2 quinquiesdecies del D. Lgs 196/2003 "*Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*" così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento al nuovo regolamento UE 2016/679;

**VISTE** le misure individuate nel regolamento per la classe III della scuola secondaria di I grado adottate con il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali prot. n. 0005740 del 19/02/2018;

**RITENUTO** di voler adottare le predette misure appropriate specifiche a gestire i rischi; ciò anche in base alla Valutazione di impatto effettuata in data 06/07/2018 secondo quanto previsto dall'art 35 del regolamento;

**RITENUTO OPPORTUNO**, pertanto, definire le procedure e le regole per lo svolgimento delle prove INVALSI in un documento all'uopo dedicato;

**ACQUISITO** il parere positivo dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali espresso in data 14 febbraio 2019

## **DELIBERA**

### **L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PROVA INVALSI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

#### ***Articolo 1***

##### **Oggetto e finalità**

- 1.** Il presente regolamento stabilisce le procedure e le regole relative allo svolgimento delle prove INVALSI dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (di seguito *grado 13*).
- 2.** L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, *computer based*, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali.
- 3.** Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica ai sensi del



D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.

4. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.

### **Articolo 2**

#### **Ambito di applicazione temporale, territoriale e di popolazione studentesca**

1. Le prove di cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono essere sostenute da tutti gli allievi, compresi i candidati privatisti e in istruzione parentale, che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie.

2. Gli allievi disabili, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, partecipano alle prove INVALSI ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 62/2017. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

3. Gli allievi con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), certificati ai sensi della l. 8 ottobre 2010, n. 170, partecipano alle prove INVALSI ai sensi dell'art. 20, comma 9 e comma 14, del D. Lgs. n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova INVALSI di lingua inglese.

4. Le prove INVALSI si svolgono di norma entro il mese di marzo per la quinta secondaria di secondo grado e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017 possono essere previsti sessioni suppletive che si devono comunque concludere entro il termine delle lezioni di ciascun anno scolastico.

### **Articolo 3**

#### **Caratteristiche delle prove INVALSI**

1. Le prove INVALSI si compongono di tre prove con valutazioni autonome: Italiano, Matematica e Inglese.

2. Lo svolgimento delle prove INVALSI è *computer based*.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 3-septies della legge 108/2018 gli effetti dell'art.13, comma2, lettera b) del D. Lgs. n. 62/2017 sono rinviati all'1.9.2019, pertanto per l'a.s. 2018-19 le prove INVALSI non costituiscono requisito di ammissione all'esame di Stato. Secondo l'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017: in una specifica sezione [del curriculum] sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove (...) di cui all'art. 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese

### **Articolo 4**

#### **Identificazione dello studente**



**1.** Ai fini dell'espletamento delle prove INVALSI, si rende indispensabile l'identificazione del singolo studente, tenuto conto della necessità di somministrare e valutare le prove di ciascun allievo che possono essere personalizzate nei casi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e di restituire individualmente i risultati delle prove stesse a ciascun studente.

**2.** In relazione alla finalità di identificazione di cui al comma 1, il MIUR, nel periodo di tempo indicato nella convenzione di cui all'art. 9 comma 4, comunica a INVALSI i dati dalla lettera a) alla lettera h) al fine del rilascio della certificazione ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017 per tutti gli studenti del grado 13:

- a) CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA
- b) CODICE MECCANOGRAFICO DEL PLESSO
- c) SEZIONE
- d) CODICE SIDI
- e) MESE E ANNO DI NASCITA
- f) GENERE
- g) NOME DELLO STUDENTE
- h) COGNOME DELLO STUDENTE

L'INVALSI predispone l'*elenco studente* riportante per tutti gli studenti i suddetti dati dalla lett. a) alla lett. h) in formato elettronico che le scuole possono visionare nei mesi da gennaio a marzo di ciascun anno scolastico nella propria area riservata presente sulla piattaforma INVALSI, messa a disposizione dall'INVALSI alle scuole. Il predetto elenco è predisposto per lo svolgimento da parte delle scuole delle funzioni di cui successivi commi 3 e 4.

**3.** Per gli allievi disabili (art. 2, comma 2) certificati ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 104, la scuola, sotto la propria responsabilità e in base a quanto previsto dalle predette norme e dal relativo PEI (piano educativo individualizzato), seleziona una o più delle seguenti opzioni:

- a) non svolge la prova INVALSI di Italiano
- b) non svolge la prova INVALSI di Matematica
- c) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura)
- d) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto)
- e) tempo aggiuntivo (per una o più prove)
- f) donatore di voce (sintetizzatore vocale) per la prova di Italiano, Matematica, Inglese (lettura)
- g) strumenti compensativi (dizionario d'Italiano e calcolatrice personale)
- h) prova in formato Braille (Italiano, Matematica e Inglese)
- i) prova in formato .pdf o equivalenti adattata per allievi sordi

**4.** Per gli allievi con DSA (art. 2, comma 3) certificati ai sensi della l. 170/2010, in base a quanto previsto dalle predette norme per gli allievi DSA e dal relativo PDP (piano didattico personalizzato), la scuola seleziona sotto la propria responsabilità una o più delle seguenti opzioni:

- a) tempo aggiuntivo (per una o più prove)
- b) donatore di voce (sintetizzatore vocale) per la prova di Italiano, Matematica, Inglese (lettura)
- c) strumenti compensativi (dizionario d'Italiano e calcolatrice personale)



- d) prova in formato Braille (Italiano, Matematica e Inglese)
- e) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura)
- f) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto)

5. In ciascun anno scolastico, entro l'inizio del mese di febbraio per il grado 13, la scuola conferma in via definitiva l'*elenco studente* che consente all'INVALSI con le eventuali opzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 di generare l'*elenco studente per la somministrazione*.

### **Articolo 5**

#### ***Svolgimento della prova***

1. L'*elenco studente per la somministrazione* è un documento stampabile in formato .pdf che contiene esclusivamente le seguenti informazioni per la gestione delle somministrazioni:

- 1) *Login* dello studente (Nome e cognome, eventualmente disambiguato per i casi di omonimia)
- 2) Genere dello studente
- 3) Mese e anno di nascita
- 4) Codice SIDI
- 5) *password* per ciascuna prova (Italiano, Matematica, Inglese-lettura, Inglese-ascolto)

In conformità di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 e comma 4, del presente regolamento per gli allievi disabili e con DSA l'indicazione dell'eventuale adattamento di una o più prove non compare nell'*elenco studente per la somministrazione* poiché il sistema propone in modo automatico la tipologia di adattamento indicato dalla scuola nella fase di conferma dell'*elenco studente*, associando la prova personalizzata alla password attribuita a ciascun studente.

2. L'*elenco studente per la somministrazione* costituisce lo strumento che consente la sicura identificazione di ciascun allievo da parte degli incaricati della somministrazione.

### **Articolo 6**

#### ***Restituzione dei risultati delle prove INVALSI***

1. Ai sensi dell'art 21, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017 i risultati delle prove INVALSI confluiscono nel curriculum della studentessa e dello studente.

2. Per consentire alle scuole di scaricare dal sistema SIDI del MIUR i dati necessari per la compilazione del curriculum della studentessa e dello studente di cui al precedente comma 1 si prevede entro la fine di maggio di ciascun anno scolastico il seguente flusso dall'INVALSI al MIUR per ciascuno studente, con le modalità indicate nella convenzione di cui all'art. 9 comma 4:

- CODICE SIDI
- RISULTATO D'ITALIANO (livello conseguito e data della prova)
- RISULTATO DI MATEMATICA (livello conseguito e data della prova)
- RISULTATO DI INGLESE (lettura) (livello conseguito e data della prova)
- RISULTATO DI INGLESE (ascolto) (livello conseguito e data della prova)



- **AMMISSIBILITÀ ALL'ESAME DI STATO**

**3.** I risultati delle prove INVALSI sono trasmessi al MIUR con un codice numerico, variabile da 1 a 6 per l'Italiano e la Matematica e da 1 a 3 per Inglese (lettura) e Inglese (ascolto). Mediante i predetti codici INVALSI e le valutazioni effettuate dalle scuole nella parte di loro competenza, si genera in modo automatico e in formato .pdf la certificazione prevista dall'art 21, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017. Per le scuole della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e in lingua slovena la generazione della certificazione di cui all'art. 1, commi 1 e 2, è effettuata direttamente dall'INVALSI.

### **Articolo 7**

#### ***Candidati esterni (privatisti) per l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado***

**1.** Rientrano in questa categoria i soggetti in possesso dei requisiti di legge e ritirati dalla scuola entro il termine fissato annualmente dal MIUR e gli allievi in istruzione parentale che si iscrivano entro il predetto termine per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione. Dati i tempi ristretti che prevedono la somministrazione delle prove INVALSI entro il mese di marzo di ciascun anno scolastico, si prevede il seguente flusso di scambio di informazioni scuole/MIUR/INVALSI le cui modalità vengono definite nella convenzione già richiamata:

1. iscrizione dei candidati privatisti entro il termine fissato annualmente dal MIUR presso la scuola e contestuale aggiornamento da parte della scuola stessa del SIDI, mediante l'inserimento delle informazioni relative ai candidati esterni;
2. trasmissione da parte del MIUR all'INVALSI entro tre giorni lavorativi dal termine di cui al precedente punto dei dati previsti all'art. 4, comma 2, relativi ai candidati privatisti (inclusi quelli in istruzione parentale che devono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione).

**2.** Entro il termine di pochi giorni, fissato da INVALSI, la scuola compila l'*elenco studente* di cui all'art. 4, comma 2, per i candidati privatisti o in istruzione parentale, necessario per la predisposizione dell'*elenco studente per la somministrazione* di cui all'art. 5, comma 1.

**3.** Per la restituzione degli esiti delle prove INVALSI a ciascun candidato privatista o in istruzione parentale vale quanto descritto nel precedente art. 6.

### **Articolo 8**

#### ***Conservazione dei dati da parte di INVALSI***

**1.** La conservazione del NOME e del COGNOME dello studente da parte dell'INVALSI è limitata al periodo strettamente necessario per garantire il corretto adempimento di quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017 per il grado 13.

Pertanto i seguenti dati di cui al precedente art. 4, comma 2:

- NOME DELLO STUDENTE



- **COGNOME DELLO STUDENTE**

sono conservati dall'INVALSI solo fino al termine del mese di luglio per il grado 13 e poi sono cancellati dai propri archivi, con la sola eccezione degli allievi che devono sostenere la prova suppletiva per i quali i predetti dati sono conservati fino al termine delle lezioni di ciascun annoscolastico.

**2.** Oltre a quanto stabilito nel comma precedente, i dati relativi alla salute, di cui all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, raccolti per gli allievi disabili (art. 2, comma 2) e con DSA (art. 2, comma 3) sono cancellati dopo il termine delle lezioni di ciascun annoscolastico.

In particolare, i predetti dati sono:

- a) trasformati indistintamente in "allievo assente o non svolge la prova standard" nei casi in cui le opzioni esercitate dalla scuola determinano il mancato rilascio degli esiti conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 62/2017;
- b) cancellati nei casi in cui le misure compensative prescelte hanno comunque consentito il rilascio degli esiti conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 62/2017.

**3.** I restanti dati personali, di cui all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, di ciascuno studente (dalla lettera a alla lettera f dell'art. 4, comma 3), con esclusione dei dati relativi alla salute, di cui all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, unitamente agli esiti delle prove e agli altri dati rilevati dall'INVALSI, privi del Nome e del Cognome, sono conservati per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'INVALSI ai sensi del D. Lgs. 286/2004 e del D.P.R. 80/2013.

## **Articolo 9**

### **Trattamento dei dati personali**

**1.** Il trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, di cui all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, è effettuato in attuazione del presente regolamento da parte dell'INVALSI e delle scuole, in qualità di autonomi titolari del trattamento per gli aspetti di competenza per la finalità di interesse pubblico rilevante di cui all'art 2 sexies del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

**2.** Il presente regolamento individua, ai sensi dell'art. 2 sexies del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili da parte dell'INVALSI e delle scuole statali e paritarie per le finalità connesse allo svolgimento delle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni previste dal D. Lgs. 62/2017, nonché le misure adeguate a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

**3.** I dati personali sono trattati, nel rispetto del principio di "minimizzazione dei dati" di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e di "integrità e riservatezza" di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) e ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/679, con le modalità previste nell'allegato tecnico al presente regolamento.

**4.** Lo scambio dei dati tra MIUR e INVALSI, necessario agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 6 e ivi individuati, è definito mediante una convenzione adottata conformemente alle misure necessarie prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.



***Articolo 10***

***Pubblicità***

1. Il presente Regolamento è pubblicato, successivamente alla sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 11, nella specifica sezione del sito istituzionale dell'INVALSI.

***Articolo 11***

***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36 comma 4 del Regolamento UE 2106/679, mediante pubblicazione sul sito web dell'INVALSI.

IL SEGRETARIO  
Pierpaolo Cinque

IL PRESIDENTE  
Anna Maria Ajello